***Istituto d’Istruzione Superiore***

***Licei “Luca da Penne - Mario dei Fiori”***

***Via Dante Alighieri, 8 – 65017 Penne (Pe)***

**DSA : Indicazioni per gli esami di stato**

Art. 23, O.M. n. 252 del 19/04/16

La Commissione d’esame, sulla base di quanto previsto dall’Art. 10 del D.P.R. del 22/06/2009, n. 122 e del relativo D.M. n. 5669 12 Luglio 2011 di attuazione della Legge 8 Ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, nonché dalle Linee Guida allegate al citato D.M. n. 5669/2011, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altro documentazione predisposta ai sensi dell’Art. 5 del DM 5669 del 12 Luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni d’esame predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove scritte, **i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’Art.5 D.M. 12 Luglio 2011.**

A tali candidati potrà, pertanto essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui essi siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte e sia in fase di colloquio.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee Guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera** la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di **seconda prova scritta**, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione, quindi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nella normativa.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella **terza prova scritta**, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma** conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, **un percorso didattico differenziato, con esonero totale dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al **rilascio dell’attestazione** di cui all’articolo 13 del [D.P.R. n. 323/1998](https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5N60yu_TAhXBC8AKHUyLAvMQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Fargomenti%2Fesamedistato%2Fsecondo_ciclo%2Fquadro%2Fregolamento.htm&usg=AFQjCNEWK) e non del diploma.

Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Quanto sopra esposto vale per le lingue straniere moderne, per il greco ed il latino invece a partire dal DM 12/7/11, non essendo più equiparate alle lingue straniere, nessuna misura dispensativa può essere applicata allo studio di tali materie [...].
Il ricorso ai dizionari digitali, comunque, risolve in parte il problema, così come l'aumento dei tempi per le prove. Restano sempre necessarie le attenzioni alla presentazione grafica delle verifiche (dimensione carattere, crenatura, uso del tondo e mai del corsivo, interlinea 1,5/2, e via dicendo); qualche espediente ulteriore (colori, evidenziazione, spaziature speciali) si rivela fondamentale per aiutare lo studente, se previste nel PDP, anche nel corso degli esami di stato.

RIASSUMENDO……..

**DSA : Indicazioni per gli Esami di Stato**

* **Gli alunni con DSA (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con *modalità diverse***.
* **Il Consiglio di Classe allega al Documento del 15 Maggio il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell’Art.5 del D.M. n. 5660 del 2011.**
* **Nello svolgimento delle prove d’esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi più idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del**

**22 Giugno 2009).**

* **Durante l’anno scolastico quindi devono essere stati predisposti percorsi personalizzati**

**(Nota Miur 5744 del 28 Maggio 2009) con le indicazioni di strumenti compensativi e dispensativi; *tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato nel PDP e nel allegato al Documento del 15 Maggio, si può richiedere che venga applicato anche in sede d’esame.***

* **Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti non verrà fatta mensione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. ( DPR n. 122 del 22 Giugno 2009)**